

COMUNE DI VICOLUNGO

Provincia di Novara

originale/copia

DELIBERAZIONE N. 24

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Convenzione fra il Comune di Vicolungo e il Liceo Scientifico annesso al Convitto Nazionale "Carlo Alberto" di Novara, riguardante il progetto di alternanza scuola lavoro.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DICIOOTTO del mese di APRILE alle ore 15,45 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			presenti	assenti
VICENZI	MARZIA	Sindaco	X	
GAVINELLI	LORELLA	Assessore		X
MOZZATO	MASSIMO	Assessore	X	
totali			2	1

Partecipa il Segretario Comunale Supplente Dott. Francesco LELLA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la sig.ra VICENZI Marzia,

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione Convenzione fra il Comune di Vicolungo e il Liceo Scientifico annesso al Convitto Nazionale "Carlo Alberto" di Novara, riguardante il progetto di alternanza scuola lavoro.

LA GIUNTA COMUNALE

- Richiamata la propria deliberazione n.31 del 10.05.2016 ad oggetto "Approvazione Convenzione fra il Comune di Vicolungo e il Liceo Scientifico annesso al Convitto Nazionale "Carlo Alberto" di Novara, riguardante il progetto di alternanza scuola lavoro", con la quale veniva approvato lo schema di Convenzione per l'anno 2016;
- Premesso che con nota pervenuta in data 13.03.2017 prot. comunale n.996 del 14.03.2017, il Dirigente scolastico del Liceo Scientifico annesso al Convitto Nazionale Carlo Alberto di Novara, ha presentato richiesta di disponibilità del Comune di Vicolungo ad accogliere anche per l'anno 2017 la studentessa G.S. residente in Vicolungo, per la prosecuzione del progetto di alternanza scuola lavoro, già iniziato nell'anno 2016;
- che ai sensi dell'art.1 D.Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- che l'accoglimento di studenti per i periodi di apprendimento in ambiente di lavoro non costituisce rapporto di lavoro;
- che l'Istituzione scolastica si impegna ad assicurare il beneficiario del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- Dato atto che l'Amministrazione comunale si è dimostrata disposta ad accogliere n.1 studente con mansione di supporto alle attività di ufficio;
- Visto lo schema di convenzione fra il Comune di Vicolungo e il Liceo Scientifico annesso al Convitto Nazionale "Carlo Alberto" di Novara, riguardante il progetto di alternanza scuola lavoro, proposto dal Dirigente scolastico del Liceo Scientifico suindicato, così come trasmesso in data 07.04.2017 prot. com. n.1366;
- Dato atto che non sono previsti oneri a carico del bilancio comunale;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;
- Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
- Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di procedere per le motivazioni di cui in premessa, all'approvazione lo schema di convenzione fra il Comune di Vicolungo e il Liceo Scientifico annesso al Convitto Nazionale "Carlo Alberto" di Novara, riguardante la prosecuzione del progetto di alternanza scuola lavoro della studentessa G.S. residente in Vicolungo, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare il Sindaco per la sottoscrizione della convenzione in oggetto;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Parere tecnico ai sensi dell'art.49, comma 1, e contabile ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs n.267/2000:

F **C**

☐

Il responsabile del servizio economico-finanziario:

(F. Moretti) _____ **F.TO**

☐

Attestazione di copertura finanziaria:

(F. Moretti) _____

☐

Il responsabile del servizio demografico-vigilanza-commercio:

(F. Barbieri) _____

☐

Il responsabile del Servizio LL.PP.-Urbanistica-Istruzione:

(G. Sarino) _____

18 APR. 2017

Vicolungo, _____

F = favorevole

C = contrario

F.TO Il Sindaco
(Marzia VICENZI)

F.TO Il Segretario Comunale Supplente
(Francesco LELLA)

Pubblicazione n. 123.....

La presente delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio il - 3 MAG. 2017..... e per quindici giorni consecutivi.

Vicolungo, - 3 MAG. 2017

F.TO Il Segretario Comunale Supplente
(dott. Francesco LELLA)

Copia conforme all'originale

- 3 MAG. 2017

Vicolungo,



[Signature]
Il Segretario Comunale Supplente
(dott. Francesco LELLA)

La presente delibera è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in data _____ ai sensi art.134 comma 3 D.Lgs. n.267/2000.

Vicolungo,

F.TO Il Segretario Comunale Supplente
(dott. Francesco LELLA)



CONVITTO NAZIONALE "CARLO ALBERTO"
Scuole annesse: Primaria – Secondaria I grado – Liceo Scientifico
Baluardo Partigiani n° 6 28100 - Novara
Tel. 0321/1890965
Email: novc010008@istruzione.it
Pec : novc010008@pec.istruzione.it



Prot. N. 2461 /a8/19

CONVENZIONE

TRA

Il Liceo Scientifico annesso al Convitto Nazionale Carlo Alberto con sede in Novara. Baluardo Partigiani, 6, codice fiscale .80001610031 d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Dott. Nicola Fonzo nato a San Giorgio del Sannio (BN) .il .16/11/1967, codice fiscale FNZNCL67S16H894Q;

E

Comune di Vicolungo - con sede legale in Vicolungo (NO), P.zza Mazzini,2, Partita IVA 00437100035 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Sindaco pro tempore Marzia Vicenzi nata a Novara il 7/1/1969, residente a Vicolungo Cascina Palazzi, 1

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il Comune di Vicolungo qui di seguito indicato, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n°1 soggetto in alternanza scuola lavoro su proposta del Liceo Scientifico annesso al Convitto Nazionale Carlo Alberto, dal 12/6/ al 17/6/17 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 per ore 30 con mansioni di supporto alle attività di ufficio, l'alunna qui di seguito indicata: Gaiardelli Silvia a Novara il 8/12/1999 C.F. GRDSL999T48F952D

Art. 2.

1. L'accoglimento dello studente per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, Prof.ssa Granata Rosanna designata dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno Sig. Sig. Fabrizio Barbieri;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento della studentessa minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - c) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - d) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - e) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
 - f) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - g) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - h) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
 - i) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - j) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione

dell'esperienza di alternanza;

- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

- 1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (92893434) nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicuratrici operanti nel settore (numero polizza 77/104390308). In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti

obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Novara, 7 aprile 2017

Liceo Scientifico annesso al Convitto
Nazionale Carlo Alberto
Il Dirigente scolastico
Dott. Nicola Fonzo

Comune di Vicolungo
Sindaco Marzi Vicenzi

Nicola Fonzo